

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2006 - Deliberazione N. 272 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - LL. RR. 49-1974 E 4-1983. Biblioteche di ente locale e di interesse locale. Indirizzi per l'assegnazione di contributi e sostegni finanziari.

Allegato A

INDIRIZZI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO: Upb 3.11.30 - cap. 5.000.

1. Tipologia delle iniziative ammissibili a contributo.

Ai fini dell'attuazione delle attività di sostegno finanziario in favore delle biblioteche, ai sensi delle Leggi Regionali 4 settembre 1974, n. 49, e 3 gennaio 1983, n. 4, i soggetti di cui al paragrafo successivo possono richiedere contributi, a valere sui fondi stanziati sull'Upb 3.11.30 - cap. 5.000 -, per le finalità, di cui alla L. R. 49/74, di seguito riportate:

-) istituzione di biblioteche (art. 1, lett. b)¹;
-) incremento e miglioramento delle raccolte librerie (art. 1, lett c);
-) incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e/o attrezzature (art. 1, lett c)²;
-) conservazione, tutela e pubblico uso del patrimonio bibliografico di pregio (art. 1, lett. d);
-) compilazione e pubblicazione dei cataloghi delle biblioteche (art. 1, lett. d)³;
-) coordinamento di attività e servizi delle biblioteche e di altri istituti e iniziative culturali, anche attraverso forme associative (art. 1, lett. f)⁴;
-) qualificazione e aggiornamento del personale addetto alle biblioteche (art. 1, lett. g)⁵.

2. Modalità di presentazione delle istanze.

Possono presentare istanza di contributo per le finalità di cui al paragrafo precedente le biblioteche di ente locale e d'interesse locale.

Per le finalità indicate alle lettere f) e g) del paragrafo precedente, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 49, oltre le biblioteche di ente locale e di interesse locale anche gli istituti che conducono attività affini o sinergiche con le biblioteche, espressione di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni culturali, scuole, università, enti ecclesiastici ad esclusione delle persone fisiche e delle persone giuridiche con fini di lucro.

Può essere presentata istanza per una sola delle finalità di contributo previste.

Le biblioteche di ente locale e d'interesse locale possono presentare istanza di contributo, se in possesso dei seguenti **requisiti minimi**:

- a) assenza di barriere architettoniche⁶;
- b) rispetto delle normative di sicurezza e antincendio;
- c) area dei servizi al pubblico non inferiore a 75 mq.;
- d) orario di apertura al pubblico non inferiore a 12 ore settimanali;
- e) dotazione di personale non inferiore a 1 unità lavorativa, dotata di adeguata preparazione professionale e interamente dedicata al servizio della biblioteca;
- f) dotazione documentaria non inferiore a 1.500 volumi;
- g) impegno di spesa per la gestione pari almeno a 5.000,00 Euro nell'anno corrente;
- h) partecipazione alla rilevazione statistica annualmente realizzata dal Settore Musei e Biblioteche⁷;

¹ - Possono essere considerate di nuova istituzione le biblioteche costituite da non più di un anno, che non abbiano mai beneficiato di precedenti contributi e che siano, alla data di presentazione dell'istanza già regolarmente funzionanti.

² - Questa tipologia di contributo può essere finalizzata alla costituzione di nuovi collegamenti a SBN.

³ - Questa tipologia di contributo può essere finalizzata al potenziamento dei servizi SBN.

⁴ - Poiché, ai sensi dell'art. 14 della L. R. 4 settembre 1974, n. 49, questa tipologia d'iniziativa viene realizzata d'intesa tra i soggetti beneficiari di contributo e la Regione, vengono prese in considerazione solo proposte afferenti a specifici obiettivi programmatici dell'Assessorato ai Musei e alle Biblioteche.

⁵ - Idem nota precedente.

⁶ - A questo requisito si deroga solo nel caso di Biblioteche, in possesso di raccolte culturalmente rilevanti, aventi sede in edifici di valore storico architettonico debitamente attestato in sede di istanza.

- i) regolare rendicontazione degli eventuali contributi ricevuti nei cinque anni precedenti (con l'esclusione di quelli eventualmente assegnati nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente)⁸.

Per le biblioteche di ente locale possono essere prese in considerazione le istanze, ai fini della concessione dei contributi, se nell'istanza stessa o agli atti d'ufficio sussiste la seguente documentazione:

- a) istanza inoltrata entro il 30 maggio, formulata mediante adozione di atto deliberativo, comprendente:
- 1) indicazione esplicita della specifica finalità (tra quelle indicate al paragrafo precedente) per la quale si richiede il contributo;
 - 2) programma dettagliato dell'iniziativa che si propone di realizzare⁹;
 - 3) preventivo analitico delle spese che s'intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale (sono da escludersi le spese per materiali di mero consumo);
 - 4) indirizzo completo ed eventuali recapiti telefonici, fax ed e-mail;
 - 5) dichiarazione attestante assenza di barriere architettoniche¹⁰ e rispetto normative di sicurezza e antincendio;
 - 6) dimensione dell'area dei servizi al pubblico;
 - 7) orario di apertura al pubblico;
 - 8) indicazione del patrimonio librario e documentario posseduto;
 - 9) importo della previsione di spesa che nell'anno corrente l'ente proprietario ha stabilito per la gestione della biblioteca;
 - 10) numero delle unità di personale impegnate, suddivise per monte ore di impegno settimanale;
 - 11) numero delle nuove accessioni librarie e documentarie realizzate nell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre)¹¹;
 - 12) numero dei prestiti esterni effettuati nell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre)¹²;
- b) deliberazione istitutiva della biblioteca;
- c) eventuale documentazione formale relativa alla costituzione in istituzione o all'utilizzo di altre forme di gestione previste dalla vigente normativa sugli enti locali;
- d) regolamento della biblioteca e deliberazione della sua adozione;
- e) planimetria dei locali in cui la biblioteca ha sede, completa di indirizzo;
- f) numero di codice fiscale della biblioteca o dell'Ente di appartenenza

Può essere omesso l'invio delle documentazioni indicate alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), se già inviate in data non anteriore all'anno 2003, se ancora in vigore e se non si sono verificate variazioni in merito.

Per le biblioteche d'interesse locale possono essere prese in considerazione le istanze per la concessione di contributi, se nell'istanza stessa o agli atti d'ufficio sussiste la seguente documentazione:

- a) istanza inoltrata entro il 30 maggio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in carica, comprendente:
- 1) indicazione esplicita della specifica finalità (tra quelle indicate al paragrafo precedente) per la quale si richiede il contributo;
 - 2) programma dettagliato dell'iniziativa che si propone di realizzare¹³;
 - 3) preventivo analitico delle spese che s'intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale (sono da escludersi le spese per materiali di mero consumo);
 - 4) indirizzo completo ed eventuali recapiti telefonici, fax ed e-mail;
 - 5) dichiarazione attestante assenza di barriere architettoniche¹⁴ e rispetto normative di sicurezza e antincendio;
 - 6) dimensione dell'area dei servizi al pubblico;
 - 7) orario di apertura al pubblico;

⁷ - Sono esentate da questo requisito le biblioteche costituite nell'ultimo anno e quelle che si accreditano per la prima volta presso il Settore Musei e Biblioteche.

⁸ - La verifica della regolarità della posizione di ciascun soggetto istante in ordine a tale requisito è condotta d'ufficio.

⁹ - Per la corretta compilazione dei programmi delle iniziative che s'intendono realizzare occorre seguire le indicazioni contenute in apposita circolare diramata dal Settore Musei e Biblioteche.

¹⁰ - A questo requisito si deroga solo nel caso di Biblioteche, in possesso di raccolte culturalmente rilevanti, aventi sede in edifici di valore storico architettonico debitamente attestato in sede di istanza.

¹¹ - In caso di assenza di questo dato il suo valore sarà inteso come equivalente a 0 (zero).

¹² - In caso di assenza di questo dato il suo valore sarà inteso come equivalente a 0 (zero).

¹³ - Per la corretta compilazione dei programmi delle iniziative che s'intendono realizzare occorre seguire le indicazioni contenute in apposita circolare diramata dal Settore Musei e Biblioteche.

¹⁴ - A questo requisito si deroga solo nel caso di Biblioteche, in possesso di raccolte culturalmente rilevanti, aventi sede in edifici di valore storico architettonico debitamente attestato in sede di istanza.

- 8) indicazione del patrimonio librario e documentario posseduto;
 - 9) importo della previsione di spesa che nell'anno corrente l'ente proprietario ha stabilito per la gestione della biblioteca;
 - 10) numero delle unità di personale impegnate, suddivise per monte ore di impegno settimanale;
 - 11) numero delle nuove accessioni librarie e documentarie realizzate nell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre)¹⁵;
 - 12) numero dei prestiti esterni effettuati nell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre)¹⁶;
- b) atto costitutivo della biblioteca;
 - c) atto costitutivo dell'ente proprietario qualora non coincidente con la biblioteca (da questo adempimento sono escluse le biblioteche emanazione di enti di natura giuridica pubblica);
 - d) atto formale attestante l'apertura della biblioteca anche al pubblico esterno all'istituzione scolastica o universitaria (solo per le biblioteche scolastiche e universitarie);
 - e) nulla osta alla presentazione dell'istanza rilasciato dall'ordinario canonico sotto la cui giurisdizione ricade la biblioteca (solo per le biblioteche ecclesiastiche);
 - f) regolamento della biblioteca;
 - g) planimetria dei locali in cui la biblioteca ha sede, completa d'indirizzo;
 - h) numero di codice fiscale della biblioteca o dell'ente di appartenenza;
 - i) indicazione delle generalità del legale rappresentante in carica, completa dei dati anagrafici e del numero di codice fiscale individuale e comprensiva di assenso all'uso di tali dati personali per esclusivi fini istituzionali e amministrativi, nonché dichiarazione di consapevolezza delle eventuali conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (il tutto ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy e di disciplina delle autocertificazioni - va altresì allegata copia di un documento personale in corso di validità).

Qualora la gestione di una biblioteca di interesse locale sia, con atto formale, affidata ad altra istituzione senza fine di lucro, l'istanza di contributo può essere eventualmente presentata dall'ente gestore, con le medesime modalità descritte nei precedenti punti dalla lettera a) alla lettera i). In tal caso l'istanza andrà sottoscritta dal legale rappresentante in carica dell'ente gestore e dovranno essere altresì allegati ad essa l'atto formale di affidamento della gestione della biblioteca (dal quale risulti il conferimento all'ente gestore della potestà di richiedere contributi finanziari alle Pubbliche Amministrazioni in favore della biblioteca), nonché l'atto costitutivo, il codice fiscale e, in analogia con quanto indicato al precedente punto i), l'indicazione delle generalità del legale rappresentate in carica dell'ente gestore. I contributi eventualmente concessi sulla base di istanze presentate da enti gestori sono a tutti gli effetti da intendersi concessi ad esclusivo beneficio della biblioteca gestita.

Può essere omesso l'invio delle documentazioni indicate alle precedenti lettere b), c), d), f), g) ed h), se già inviate in data non precedente all'anno 2003, se ancora in vigore e se non si sono verificate variazioni in merito.

Per gli istituti che conducono attività affini o sinergiche con le biblioteche, possono essere prese in considerazione le richieste di contributo se nell'istanza o agli atti d'ufficio sussiste la seguente documentazione:

- a) istanza inoltrata entro il 30 maggio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in carica, comprendente:
 - 1) indicazione esplicita della specifica finalità (tra quelle indicate al paragrafo precedente) per la quale si richiede il contributo;
 - 2) programma dettagliato dell'iniziativa che si propone di realizzare¹⁷;
 - 3) preventivo analitico delle spese che s'intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale, da escludersi le spese per materiali di consumo;
 - 4) indirizzo completo ed eventuali recapiti telefonici, fax ed e-mail;
- b) atto costitutivo e statuto dal quale risulti il perseguimento di fini e lo svolgimento di attività affini o sinergiche con le biblioteche (da questo adempimento sono esclusi gli istituti di natura giuridica pubblica);
- c) nulla osta alla presentazione dell'istanza rilasciato dall'ordinario canonico sotto la cui giurisdizione ricade l'ente proponente (solo per gli enti ecclesiastici);
- d) relazione illustrativa delle caratteristiche dell'istituzione proponente, delle sue prospettive di sviluppo in ordine al perseguimento di fini affini o sinergici con le biblioteche e delle motivazioni della richiesta;

¹⁵ - In caso di assenza di questo dato il suo valore sarà inteso come equivalente a 0 (zero).

¹⁶ - In caso di assenza di questo dato il suo valore sarà inteso come equivalente a 0 (zero).

¹⁷ - Per la corretta compilazione dei programmi delle iniziative che s'intendono realizzare occorre seguire le indicazioni contenute in apposita circolare diramata dal Settore Musei e Biblioteche.

- e) numero di codice fiscale;
- f) indicazione delle generalità del legale rappresentante in carica, completa dei dati anagrafici e del numero di codice fiscale individuale e comprensiva di assenso all'uso di tali dati personali per esclusivi fini istituzionali e amministrativi, nonché dichiarazione di consapevolezza delle eventuali conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (il tutto ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy e di disciplina delle autocertificazioni - va altresì allegata copia di un documento personale in corso di validità).

Può essere omesso l'invio delle documentazioni indicate alle lettere b), d), ed e) del paragrafo precedente, se già inviate in data non precedente all'anno 2003, se ancora in vigore e se non si sono verificate variazioni in merito.

3. Esame istruttorio delle istanze

Per poter accedere ai contributi gli enti titolari di biblioteche e gli altri istituti previsti inoltrano, mediante comunicazione postale o consegna a mano, entro il 30 maggio, istanza indirizzata alla Giunta Regionale della Campania, Settore Musei e Biblioteche. Per la verifica del rispetto del termine di presentazione fanno fede la data del timbro postale di partenza o la data di acquisizione al Settore per le istanze consegnate a mano.

Le istanze devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente paragrafo 2.

I richiedenti devono, inoltre, curare la completezza e la regolarità dell'istanza presentata. Non viene effettuata alcuna successiva richiesta di integrazione degli atti eventualmente mancanti, né viene accettata alcuna ulteriore integrazione di quelli presentati.

Il Settore Musei e Biblioteche può eventualmente richiedere informazioni ulteriori per chiarire aspetti non sufficientemente evidenti nelle documentazioni comunque inviate nel termine prescritto.

Il Settore verifica altresì la regolarità e la completezza delle istanze, di cui al precedente paragrafo 2, in sede di esame istruttorio delle richieste, nel corso del quale le classifica, a seconda della finalità di ciascuna.

4. Valutazione delle istanze.

Le istanze, risultate regolari e complete all'esame istruttorio di cui al paragrafo precedente, vengono sottoposte ad una successiva valutazione di merito.

L'azione valutativa, a conclusione, è sintetizzata nell'assegnazione a ciascuna istanza, di un punteggio compreso tra 0 (zero) e un massimo di 220 (duecentoventi) ed è finalizzata alla formazione di una specifica graduatoria.

Al fine della predisposizione della graduatoria delle richieste vengono presi in considerazione i seguenti parametri, ciascuno contrassegnato della modalità di assegnazione del punteggio relativo:

1	area dei servizi al pubblico	1 punto ogni 50 mq.	(max 10 punti)
2	orario di apertura al pubblico	1 punto ogni 4 ore/sett.	(max 20 punti)
3	dotazione di personale	1 punto ogni utp ¹⁸	(max 10 punti)
4	dotazione documentaria	1 punto ogni 1.000 vv.	(max 40 punti)
5	acquisti effettuati nell'annualità precedente	1 punto ogni 100 vv.	(max 20 punti)
6	impegno di spesa nell'annualità corrente	1 punto ogni 10.000 €.	(max 10 punti)
7	numero di prestiti nell'annualità precedente	1 punto ogni 100 prestiti	(max 10 punti)
8	valore sociale	punteggio compreso tra 0 e 20	
9	valore tecnologico	punteggio compreso tra 0 e 20	
10	valore management bibliotecario	punteggio compreso tra 0 e 20	
11	valore culturale	punteggio compreso tra 0 e 20	

¹⁸ - Utp. = Unità a tempo pieno: si intende un operatore impegnato per 36 h./sett. Eventuali impegni a tempo parziale vengono conteggiati con proporzionale ponderazione frazionaria.

12	compensazione contributi precedenti	1 punto in meno ogni 2.000 €. negli ultimi 5 anni	
----	-------------------------------------	---	--

Tenuto conto che gli istituti che conducono attività affini o sinergiche con le biblioteche possono non essere titolari di propria biblioteca, e che la promozione di SBN, nonché l'incentivazione al rinnovamento e all'arricchimento delle raccolte costituiscono obiettivi privilegiati per l'azione di sostegno finanziario alle attività delle biblioteche, si ritiene, nella predisposizione della graduatoria, di assegnare appositi bonus in punti alle istanze che presentino tali caratteristiche, secondo la seguente descrizione:

1	istanze presentate da istituti che conducono attività affini o sinergiche con le biblioteche (se non titolari di propria biblioteca).	assegnazione di un bonus di 60 punti
2	istanze che prevedono l'adesione a SBN di biblioteche che non abbiano già beneficiato di contributo per tale finalità.	assegnazione di un bonus di 20 punti
3	istanze finalizzate all'incremento o all'aggiornamento della raccolta libraria e documentaria.	assegnazione di un bonus di 20 punti.

L'assegnazione dei punteggi, arrotondata alla seconda cifra decimale, viene effettuata sulla base dei dati quantitativi trasmessi dalle biblioteche e dagli istituti richiedenti in sede di istanza. Sono strumenti ausiliari alla valutazione anche i dati desunti da altri atti e documenti di ufficio, quali la rilevazione statistica annuale, l'esito di eventuali sopralluoghi, la contabilità dei contributi precedenti.

I dati mancanti, inesatti, imprecisi o impropri sono assunti come nulli e, nel caso di dati numerici, sono posti uguali a 0 (zero). I dati richiesti alle biblioteche sono collegati dal punto di vista biblioteconomico, essi non sono presi in considerazione se manifestamente irrealistici.

L'attribuzione dei punteggi relativi al valore sociale, tecnologico, culturale e di management bibliotecario dell'iniziativa proposta e/o della biblioteca richiedente viene effettuata in forma collegiale prendendo in considerazione quegli aspetti qualitativi e quantitativi, contenuti nell'istanza o comunque presenti agli atti d'ufficio, non rientranti nei parametri quantitativi già esplicitamente previsti per la formazione delle graduatorie.

5. Determinazione dei contributi.

Ai fini della ripartizione dei fondi e dell'esatta quantificazione dei contributi, sono state individuate procedure specifiche per le iniziative sostenibili con i fondi previsti all'Upb 3.11.30 - capitolo 5000.

L'assegnazione dei contributi viene effettuata a partire dalla biblioteca o istituto primo in graduatoria e successivamente con scorrimento della stessa fino ad esaurimento dei fondi disponibili sul capitolo.

L'importo dei singoli contributi potrà raggiungere un massimo di €. 10.000,00 e comunque non potrà essere superiore al 50% della somma richiesta da ciascuna biblioteca. L'importo delle assegnazioni sarà arrotondato, per difetto o per eccesso, per frazioni di 500 Euro.

Viene conferita facoltà al Dirigente del Settore Musei e Biblioteche facoltà di assegnare contributi superiori all'importo precedentemente indicato (Euro 10.000,00), qualora tra le prime dieci istanze in graduatoria dovessero essere presenti iniziative di particolare rilevanza e suscettibili di rientrare in significativi obiettivi di politica bibliotecaria o se dovessero verificarsi significative variazioni nelle disponibilità di bilancio o nel numero delle istanze formalmente ammissibili.

Le biblioteche e gli istituti beneficiari di contributo, ai sensi del presente provvedimento, non potranno altresì godere di contributi o assegnazioni a valere sui fondi della medesima Upb 3.11.30, di cui ai capitoli di bilancio n. 5.004 e n. 5.008.

Le biblioteche e gli istituti beneficiari di contributo sono tenuti a rendicontare l'iniziativa ammessa al contributo entro 18 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione.